
Condizioni di Assicurazione

Dati

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile, l'operatore UAS/assicurato dichiara di essere consapevole che:

- le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia dell'assicurazione e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni stesse.
- i dati riportati nelle schede di applicazione sono conformi sia per quanto riguarda gli estremi identificativi sia per quanto riguarda i dati tecnici e le limitazioni di impiego. Egli è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che dovesse intervenire.

Attuali coperture assicurative

L'Assicurato dichiara che al momento dell'emissione del presente contratto non sono in vigore coperture assicurative stipulate con altre Compagnie di assicurazione per i medesimi rischi garantiti dalla presente polizza.

Precedenti sinistri

L'Assicurato dichiara che nei cinque anni precedenti l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causali da eventi in relazione ai rischi descritti dalla presente polizza.

L'Assicurato dichiara altresì che non sono state annullate in seguito a sinistri, precedenti coperture assicurative in corso per i medesimi rischi garantiti dalla presente polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE – GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

OPZIONI DISPONIBILI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

GARANZIE SELEZIONABILI: CORPI UAS

OPZIONI DISPONIBILI CORPI UAS

GLOSSARIO

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

Aeromobile senza equipaggio:	(<i>unmanned aircraft</i> , «UA»): ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
Assembramenti di persone:	raduni di persone in cui è impossibile disperdersi a causa dell'elevata densità dei presenti;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Beneficiario:	gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Carico:	ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
Categoria aperta (open category):	una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
Categoria specifica (specific category):	una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
Categoria certificata (certified category):	una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto.
Fabbricante:	una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
Franchigia:	la parte di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Giacenza:	il periodo in cui l'UAS non è in Volo, come di seguito definito.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Intermediario:	la persona giuridica iscritta alla sezione a) oppure b) del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. lgs 209/2005
Massimale:	il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
Normativa UAS:	Norme e Regolamenti Europei e/o Nazionali vigenti,
Operatore UAS:	operatore di sistema di aeromobili senza equipaggio - ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;
Osservatore UAS:	persona designata dall'operatore che, anche attraverso l'osservazione visiva dell'aeromobile a pilotaggio remoto, può assistere il pilota remoto nella condotta del volo.
Pilota remoto:	persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Assicuratore: Allianz Global Corporate & Specialty SE – Rappresentanza Generale per l'Italia.

UAS : sistema di aeromobili senza equipaggio - un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;

Volo: Il periodo che intercorre dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali stabiliti in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Opzioni Disponibili Comuni a tutte le garanzie per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.

Art. 2 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale entro i limiti geografici dei Paesi Membri EASA.

L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'UAS ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di seguito indicate.

Art. 3 - Danni esclusi

La Società non risponde:

3.1 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'UAS si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Operatore UAS a causa di uno degli eventi menzionati nel presente punto a); l' UAS si riterrà nuovamente sotto il controllo dell'Assicurato se ne ha titolo, o del Proprietario o dell' Operatore UAS a partire dal momento in cui verrà restituito al medesimo.

3.2 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di uso o impiego:

- a) di armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
- b) di qualsiasi computer, sistema, programma o virus informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

3.3 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da:

- a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- c) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- d) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- e) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminati di qualsiasi materiale radioattivo.

L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;

- f) inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
- g) presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati.

3.4 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da dolo dell'Assicurato e/o dei suoi preposti.

3.5 Ai sensi e per gli effetti di cui all' "US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA), l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

Art. 4 – Sanzioni / Embargo

Questa Polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che

- a. la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o
- b. le attività o gli affari assicurati

violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE – GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 5 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del Premio

- 5.1 L'intero premio convenuto o, nel caso di Premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L'avvenuto pagamento del Premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società.
- 5.2 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di Premio.
- 5.3 Il Premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.
- 5.4 La sospensione parziale o totale di una o tutte le garanzie previste non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio convenuto o, nel caso di Premio rateato di parte di esso poiché:
- a) per le Polizze a garanzia singola: le garanzie saranno prorogate per un periodo di tempo pari a quello della sospensione;
 - b) per le Polizze a garanzia multipla: al termine del periodo assicurativo si procederà ad una regolazione.
- 5.5 Qualora il Premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla clausola di regolazione del Premio e/o Premio minimo a deposito.
- 5.6 Nel caso l'UAS assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell'art. 761 cod. nav., il rischio si intende cessato, tuttavia il Premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 codice civile.

Art. 6 - Sostituzioni

- 6.1 La sostituzione nelle garanzie di un elemento di rischio con un altro avente le stesse caratteristiche sarà accordata, purché tale sostituzione non sia conseguente a sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore.
- 6.2 La sostituzione non sarà accordata per gli elementi di rischio assicurati per un periodo inferiore a due mesi.
- 6.3 Un elemento di rischio immesso in garanzia in sostituzione di un altro non può, a sua volta, essere sostituito nel corso di durata della Polizza.

Art. 7 - Franchigie e deduzioni

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia descritta all'interno delle Opzioni Disponibili Corpi UAS

Art. 8 - Variazioni nella persona del Contraente

- 8.1 In caso di alienazione dell'Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'obbligo del pagamento del Premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
- 8.2 Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la Società incorporante o con la nuova Società che risulta dalla fusione.
- 8.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
- 8.4 Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 9 - Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente e /o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'agenzia a cui è assegnata la polizza. Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.

Art. 10 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- b) far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chiede, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 11 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Se l'inosservanza di cui all'articolo 10 che precede è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 13 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione

A) applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis codice civile.

10.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.

10.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 10.1 e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il Premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il Premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il Premio imponibile pagato o ridurrà il Premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso, salvo quanto previsto dall'articolo 5.3 delle Norme comuni a tutte le garanzie – Gestione del contratto di Assicurazione

B) applicabile se l'Assicurato è un consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.

In tutti i casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile e pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso, salvo quanto previsto dall'art. 5.3 delle Norme comuni a tutte le garanzie – Gestione del contratto di Assicurazione.

Art. 14 - Surrogazione della Società

11.1 La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 codice civile.

11.2 L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

11.3 L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Scadenza del Contratto

La presente Assicurazione si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Art. 17 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

13.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

13.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Art. 18 - Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

OPZIONI DISPONIBILI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

A) – Uso del UAS

L'assicurazione è prestata per le seguenti categorie di operazioni UAS:

- categoria "aperta";
- categoria "specificata";
- categoria "certificata"

e relative sottocategorie, disciplinate dalla Normativa Europea e/o Nazionale vigente, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti, purché l'operatore di UAS e i piloti remoti, siano in regola con la disciplina suddetta. Si precisa che dalla copertura assicurativa è espressamente esclusa la condotta in ambienti indoor.

B) - Clausola Pilotaggio

Il UAS assicurato con la presente polizza potrà essere condotto esclusivamente da piloti che ottemperino ai requisiti previsti dalla Normativa UAS.

C) - Danni esclusi

La Società non risponde dei danni, delle perdite, degli Indennizzi verificatisi in occasione di:

- danni derivanti da mancato o errato funzionamento dei dispositivi UAS assicurati che siano conseguenza a vizio originario del prodotto;
- competizioni sportive (amatoriali e/o agonistiche) e relative prove qualora il UAS venga utilizzato per lo svolgimento delle stesse - l'esclusione non trova applicazione nel caso in cui il UAS venga utilizzato per attività di riprese delle summenzionate competizioni;
- impiego del UAS per uso diverso da quello indicato in polizza;
- manovre incompatibili con le caratteristiche del UAS, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del Fabbricante del UAS;
- impiego del UAS a scopo illecito che vada a violare la privacy o ledere i diritti personali di terzi;
- dei danni alle cose o beni di proprietà, in uso o a qualsiasi titolo detenute dai partecipanti alle attività;
- impiego del UAS per scopi militari o operazioni di assistenza ad azioni militari. Impiego di APR equipaggiati con armi.

La Società non risponde inoltre dei danni causati:

- da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- da apparecchi UAS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio o con le specifiche di sicurezza del Fabbricante del UAS o delle sue componenti o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal UAS assicurato.

D) Cambio di data

La presente Assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi dell'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale o immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione od omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o d'ora di cui al precedente punto a).

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

E) ESCLUSIONE DEGLI ATTI TERRORISTICI DI CUI AL "US TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002" (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui al "US Terrorism Risk Insurance Act 2002" (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura ed in particolare quanto previsto dalle presenti Condizioni Particolari – l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

F) Data Event Clause AVN 124

Per Dati si intende ogni informazione, testo, cifra, voce, immagine, ovvero dato processabile automaticamente, software o programma, ivi incluse le informazioni riservate, personali ed i segreti commerciali di persone fisiche o giuridiche.

Questa esclusione non si applica a:

- 1. Danni materiali diretti all'UAS, ovvero a componenti o parti di ricambio dello stesso, e/o**

2. Lesioni fisiche e/o danni materiali diretti causati da un UAS; e/o

3. Lesioni fisiche e/o danni materiali diretti a beni, inclusa la perdita d'uso, derivanti da operazioni aeronautiche dell'Assicurato, salvo il caso di incidente dell'UAS.

3.i Nella presente clausola, e salvo il significato attribuito ai termini in altri contesti, per "lesione fisica" si intende esclusivamente una lesione corporale, fatale o meno, esclusi gli stati di angoscia, spavento o shock, salvo che tali stati non derivino direttamente da detta lesione;

3.ii i Dati non sono considerati beni

-

La presente clausola non deroga in alcun modo ad altre esclusioni richiamate in Polizza

G) Sanctions/Embargoes - 1.2 LMA 3100 Version AGCS (14/05/2014)

Nessuna copertura viene fornita dalla presente Polizza e gli assicuratori (o i riassicuratori) non saranno tenuti ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

H) IRAN RISK EXCLUSION

La presente Polizza non fornisce alcuna copertura, restando escluso il pagamento di Indennizzi o altri benefici in caso di Sinistro, in relazione a rischi in qualsiasi modo connessi con l'Iran.

I) - Clausola Broker – Gestione della Polizza affidata all'Intermediario

A) Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a CABI Broker di Assicurazioni Srl (di seguito l'Intermediario); di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l'Assicuratore.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Assicuratore dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Assicuratore, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Assicuratore da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all'Assicuratore soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Assicuratore e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Assicuratore stesso.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'Art. 118 del D.Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'Assicuratore nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire all'Assicurato, ai sensi degli Artt. 120 e 121, del D.Lgs. 209/2005 e dell'Art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Assicuratore.

L'Assicuratore stesso sarà in ogni caso del tutto estraneo a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente e l/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

L) – Attivazione della Garanzia – Inizio e termine dell'Assicurazione

La presente Polizza ad adesione inizia alle ore 24:00 del 30.04.2021 e termina alle ore 24.00 del 30.04.2022.

Gli aderenti alla Polizza avranno la facoltà di sottoscrivere applicazioni della durata di 12 mesi, sino alle ore 23:59 del 30 aprile 2022, con scadenza quindi mai successiva al 30 aprile 2023.

Per l'attivazione delle adesioni alla Polizza, l'aderente compilerà il modulo di adesione allegato alla presente polizza. La garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di adesione ma, comunque, non prima delle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.

Sia la presente polizza che le singole applicazioni in essa registrate devono ritenersi annuali senza tacito rinnovo.

Il Contraente si impegna, prima dell'adesione di ogni singolo assicurato a:

- consegnare all'assicurato le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte della Compagnia, acquisendo altresì, laddove necessario, il consenso degli assicurati al trattamento dei dati sensibili/giudiziari utilizzando gli appositi moduli.
- fornire privacy note e DUC
- effettuare le verifiche, laddove previste da leggi e regolamenti vigenti rispetto all'adeguatezza della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza rispetto alle esigenze dell'assicurato, prima dell'adesione
- consegnare all'assicurato, prima dell'adesione di questo ultimo, la necessaria documentazione pre contrattuale.

GARANZIE SELEZIONABILI: CORPI UAS (Unmanned Aircraft Systems)

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Sono a carico della Società:

- I) i danni materiali e diretti che l'UA assicurato e il suo "carico" (indicato all'interno delle singole appendici di applicazione) subiscano per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio, purché tali operazioni di volo siano condotte nel pieno rispetto di leggi e regolamenti vigenti;
- II) i danni dovuti a vizio intrinseco occulto dell'UA e il suo "carico" non rilevabili con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto.

Art. 2 - Danni esclusi

La Società non risponde:

I) dei danni:

- a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto dell'UAS e di ogni sua parte.
- b) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'UAS conseguenti ad un sinistro;
- c) occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al UAS cui tali equipaggiamenti sono connessi;
- d) derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del UAS e/o del suo "carico".

II) dei danni causati da:

- a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all'Esercente o al Proprietario;
- d) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell'Operatore UAS o del Proprietario che operino sull'UAS o nelle adiacenze di questo;
- e) impiego dell'UAS per uso diverso da quello indicato in polizza;
- f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'UAS, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'UAS, salvo il caso di emergenza;
- g) impiego dell'UAS a scopo illecito;
- h) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'UAS;
- i) trasporto dell'UAS per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.
- j) inizio del volo da parte dell'UAS con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso.
- k) attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del UAS come previsto dal manuale d'uso del costruttore e dalla Normativa UAS

Art. 3 – Pagamento del premio

In caso di perdita totale del UAS assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS

Se il UAS assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato all'interno dell'appendice di applicazione, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Operatore diverso dall'Assicurato

Qualora l'esercizio dell'UAS sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico siano adempiuti, se necessario, dall'Operatore stesso.

Art. 6 - Trasformazione o aggravamento del rischio

- 6.1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.
- 6.2 Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell'art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze:
 - a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
 - b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
 - c) modifica delle caratteristiche dell'UAS.

Art. 7 - Misure di sicurezza

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'UAS assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 8 - Obbligo di esibizione dei documenti dell'UAS

- 8.1 A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell'UAS prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.
- 8.2 Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo concernenti l'esercizio tecnico dell'UAS o di singoli strumenti e, infine, i rapporti di avaria o di incidente, qualora redatti.

Art. 9 - Facoltà di ispezione

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli aeromobili assicurati.

Art. 10 - Avviso di sinistro

- 10.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'UAS.
- 10.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 24 ore dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all'UAS, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'UAS si trova.

Art. 11 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 11.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
- 11.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve provvedere affinché:
- a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione dell'UAS sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;
 - b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell'aeroporto, il recupero sia compiuto, con l'accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio;
 - c) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero del relitto dell'UAS.
- 11.3 Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell'UAS, deve essere denunciato dall'Assicurato alle competenti Autorità.

Art. 12 - Intervento della Società

- 12.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.
- 12.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 13 - Accertamento del danno

- 13.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'UAS danneggiato ha potuto continuare il volo.
- 13.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'UAS senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'UAS debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'UAS danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.

Art. 14 - Indennizzo e spese rimborsabili

- 14.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:
- a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'UA e del suo carico al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
 - b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'UA e suo carico. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.
- 14.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.
- 14.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

Art. 15 - Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino

- 15.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Art. 10 delle Norme comuni a tutte le garanzie – Gestione del contratto di Assicurazione, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

- 15.2 In caso di danni indennizzabili all'UA e al suo carico, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

Art. 16 - Esclusione dell'abbandono

In deroga all'art. 1006 cod. nav., è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'UAS alla Società.

Art. 17 - Franchigie e deduzioni

- 17.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Opzioni disponibili Corpi UAS.
- 17.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 12.1 a) che precede, sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo

- 18.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.
- 18.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.
- 18.3 Nei casi di sinistri, tuttavia, per i quali le Autorità competenti procedano ad inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la Società ha la facoltà di rinviare il pagamento dell'indennizzo fino a chiusura dell'inchiesta. Qualora siano iniziate indagini per l'accertamento di responsabilità penali, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato o dell'Operatore di UAS ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.
- 18.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare il UA e il suo carico perduto con un altro dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.
- 18.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'UAS colpito da sinistro.

Art. 19 - Clausola arbitrale

- 19.1 Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale dell'UA e del suo carico al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.
- 19.2 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato sia un professionista, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

Art. 20 - Premio complementare

Se uno o più UAS sono assicurati per un periodo di tempo inferiore all'anno e sono colpiti da sinistro si conviene quanto segue. Qualora tale sinistro comporti pagamento di indennizzo e/o spese a carico della Società per un importo superiore al premio annuo dovuto, l'operatore UAS è tenuto a corrispondere per tale UAS un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.

OPZIONI DISPONIBILI CORPI UAS (Unmanned Aircraft Systems)

A) - Franchigie

Con riferimento all'art.17 delle Garanzie Selezionabili – Corpi UAS, in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso, una franchigia fissa pari al 10% del valore assicurato.

In caso di perdita totale e/o perdita totale costruttiva si applica una franchigia del 10% del valore assicurato.

In caso di danni parziali che dovessero interessare l'UA e il suo carico con valore assicurato inferiore ad Euro 5.000 si applica una franchigia del 10% del valore assicurato con minimo di Euro 1.000,00.

B) – Deprezzamento

Con riferimento all'art.17 delle Garanzie Selezionabili – Corpi UAS si precisa che il premio di polizza viene stabilito considerando, oltre alla franchigia definita all'Art. A delle Opzioni Disponibili Corpi UAS, anche un graduale deprezzamento del mezzo dovuto alla naturale usura dei componenti meccanici.

Tale deprezzamento comporta una riduzione del valore assicurato del 20% durante l'annualità assicurativa, con riduzioni parziali intermedie a scadenza mensile come di seguito normato.

L'indennizzo in caso di sinistro, pertanto, prevederà la preventiva decurtazione della franchigia indicata in polizza e successivamente l'applicazione delle seguenti percentuali:

	DURATA	PERCENTUALI
-	Fino a 1 mese	100%
-	" " 2 mesi	98%
-	" " 3 mesi	96%
-	" " 4 mesi	95%
-	" " 5 mesi	94%
-	" " 6 mesi	92%
-	" " 7 mesi	90%
-	" " 8 mesi	88%
-	" " 9 mesi	86%
-	" " 10 mesi	84%
-	" " 11 mesi	82%
-	" " 12 mesi	80%

C) – Valore assicurato

Il valore assicurato deve corrispondere al valore riferito alla fattura di acquisto del UA e del suo "carico", qualora l'acquisto sia avvenuto entro il mese precedente l'adesione.

Qualora l'acquisto fosse antecedente al mese precedente l'adesione, il valore da indicare sarà il risultato dell'applicazione all'importo della fattura di un deprezzamento del 2% mensile dalla data di acquisto effettivo a quella di adesione.

Andranno indicati due importi differenziati per UA e carico qualora gli acquisti siano fatturati separatamente, fermo il criterio per il deprezzamento suddetto.

D) - Ripristino a seguito di sinistro

A parziale deroga di quanto previsto all'interno dell'art. 15) delle Garanzie Selezionabili – Corpi UAS si precisa quanto segue:

I. In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Art. 13 delle Norme Comuni a tutte le garanzie, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

II. In caso di danni indennizzabili al UA e carico assicurato, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

III. La somma assicurata, rappresenta il massimo risarcimento possibile a carico della Società nel corso dei dodici mesi di validità della copertura

IV. In caso di danno indennizzabile a termini della presente polizza, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Art. 13 delle Norme Comuni a tutte le garanzie, qualora la liquidazione preveda un importo superiore al 50% del valore del mezzo assicurato e l'assicurato provveda al ripristino del UA a seguito del sinistro stesso, al fine di rendere nuovamente efficace la copertura fino al termine dell'annualità assicurativa (intesa come periodo di validità della singola applicazione), il cliente sarà tenuto nuovamente al pagamento del premio annuo.

Dichiarazioni
dell'Assicurato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di essere consapevole che le informazioni e le dichiarazioni riportate nel presente contratto, anche se materialmente scritte da altri, costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base ad esse.

L'Assicurato dichiara inoltre:

- che non ha ommesso, taciuto od alterato alcuna circostanza che possa influire sulla valutazione del rischio;
 - di non avere in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi di cui al presente contratto, al di fuori di quelle esplicitamente dichiarate.
-

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10 - Recesso del contratto - Anticipata risoluzione

GARANZIE SELEZIONABILI: CORPI UAS

Art. 5 - Operatore UAS diverso dall'Assicurato

Art. 6 - Trasformazione o aggravamento del rischio

Art. 19 - Clausola arbitrale

Art. 20 - Premio complementare

L'ASSICURATO


CABI

Appendice di Dichiarazione n. 628106045

Contraente: CABI
Sede Sociale: VIA VIGONOVESE 115 - 35127 PADOVA (PD)
Partita IVA: 02094430283

Polizza n: 30849098 - Large Corporate
Ramo: 76 - Modello generico Aviation
Broker: 10171 - CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL
Codice Autorizzazione: QT03A85674

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza sopraindicata, si prende atto tra le parti, con effetto dalle ore 24.00 del 02/08/2023, di quanto segue:


LIMITI TERRITORIALI

A maggior precisazione dell' Art. 2 - LIMITI TERRITORIALI si precisa che l'Assicurazione deve ritenersi valida ed operante, oltre nei limiti dei Paesi Membri EASA, anche nei seguenti territori:

- Repubblica di San Marino
- Repubblica di Malta
- Principato di Monaco
- Città del Vaticano
- United Kingdom

Fermo ed invariato il resto.

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Delegato

